



# COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

*Provincia di Cosenza*

*Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 09835291*

## PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7 SERVIZIO 3° SUAP-COMMERCIO

suap.corigliano\_rossano@pec.calabriasuap.it

### TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

( art. 35, D.lgs n. 33/2013 )

## Apertura Attività di Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi

#### Breve descrizione del procedimento:

*Le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere e, eventualmente, servizi di somministrazione e altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:*

*a) ostelli per la gioventù, gli esercizi ricettivi, attrezzati per pernottamento e attività ludico-ricreative, destinati prevalentemente ai giovani e ai loro accompagnatori;*

*b) centri soggiorno studi, gli esercizi ricettivi dedicati all'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione e dotati di adeguate aree e attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.*

*Le suddette strutture possiedono i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali e hanno una destinazione d'uso turistico- ricettiva o altra categoria che consenta la residenzialità.*

*L'attività di ostelli per la gioventù e centri di soggiorno studi, sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di segnalazione stabilito.*

*L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso alla data della segnalazione dei requisiti:*

*a) soggettivi previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);*

*b) previsti in materia di prevenzione degli incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi);*

c) tecnico-edilizi di accessibilità, agibilità, conformità al regolamento urbanistico comunale e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per uso residenziale;

d) di classificazione in sorrisi, ai sensi dell'articolo 14, secondo i requisiti stabiliti nelle schede allegate alla legge regionale n. 34/2018;

La denominazione, all'interno del territorio comunale, è adottata da un solo esercizio e deve essere tale da non ingenerare confusione con altri esercizi ricettivi.

Le suddette strutture ricettive sono classificate in sorrisi da uno a tre. Sono idonee all'esercizio dell'attività le strutture che posseggono i requisiti per l'ottenimento della classificazione a un sorriso. Il numero crescente dei sorrisi è attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva.

La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione dei sorrisi sono effettuate dalla Regione previa richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del comune.

La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici, garantisce, con cadenza triennale, il controllo effettivo delle strutture ricettive extralberghiere regionale ed effettua, annualmente, controlli e sopralluoghi.

Riferimenti normativi:

Legge Regionale n. 34 del 31-07-2018; art. 19 legge n. 241/90; decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), così come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno). Legge Regionale 27-11-2015, n. 20 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 07-03-1995, n. 4 (norme sulla classificazione degli esercizi extralberghieri).

**Unità Organizzativa** responsabile dell'istruttoria **apicale:**

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7- SERVIZIO 3°

**Ufficio :**

Sportello unico per le attività produttive ( SUAP).

**Indirizzo:**

Via A. Abenante - sede area U di Corigliano, Via S. Martino- sede Area Urbana Rossano;

**E. mail**

**Posta elettronica certificata**

Suap.corigliano\_rossano@pec.calabriasuap.it

telefono:

0983/529521 – 891585

**PROVVEDIMENTO**

**Tipo di provvedimento:**

Segnalazione certificate di inizio attività ( SCIA )

**Nome del provvedimento:**

Apertura ATTIVITA' di case e appartamenti

**Ufficio Competente:**

S.U.A.P.

**Responsabile**

Lucisano Carlo

**Collaboratori**

Felicetti Lara  
Esposito Antonella  
Cutri Silvana  
Novello Antonio  
Sacchetti Antonio

**Avvio Procedimento:**

a presentazione della SCIA

**Atti e Documenti da allegare alla SCIA di apertura attività Agrituristica**

- Gli allegati sono quelli indicati nel modello SCIA modulo E14.06 vers. 2 del 04-10-2018

Ricevuta di pagamento diritti da pagare al SUAP di Euro 100,00 mediante conto corrente n. 12606893, intestato al Comune di Corigliano- Rossano oppure IBAN servizio tesoreria comunale UBI BANCA S.P.A. IT10T031110574000000000984

**Modulistica:****Modulo:**

E14.06 mod. com 66 SCIA Attività ricettiva extralberghiera , vers. 02 del 04-10-2018, pubblicato sul sito della regione Calabria - <http://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica>

**Info sull'iter del procedimento:**

Presentazione SCIA tramite sistema informatico - portale SuapCalabria -<http://intra.calabriasuap.it/login.htm>

Verifica formale della documentazione allegata

Verifica dei requisiti – soggettivi ( sulla persona ) e oggetti – ( sui locali di vendita) a campione. Invio pratica alla Regione ai fini della classificazione.

**Termine del procedimento:** 60 gg.

**Strumenti di autotutela:**

- Ricorso giurisdizionale al TAR Regione Calabria- entro 60 giorni dalla data di notifica finale o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.

**Potere Sostitutivo:**

Dirigente del servizio SUAP -